



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'assenza della docente Foscoli Rossana in servizio nell'istituzione scolastica a tempo indeterminato con orario di servizio a tempo pieno nella scuola primaria Cesi Stazione;

Visto il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 il quale dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, il dirigente scolastico non può conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

Considerata l'impossibilità di sostituire le docenti assenti con l'assegnazione di ore di straordinario ad altro personale in quanto tutti i docenti del tempo pieno sono impegnati in attività qualificanti per l'Offerta Formativa dell'Istituto;

Considerato che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;

Valutato che l'offerta formativa può, nel caso in oggetto, essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con un docente supplente temporaneo che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

Al fine di garantire la salvaguardia e la sicurezza dei bambini nelle classi;

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve dal primo giorno di assenza della docente titolare ovvero dal 20/5/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.g.s. n. 39/93